

Chiarimenti sui passaggi ad altri indirizzi di studio nel corso dell'anno scolastico...

Data: 15/01/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni: trasferimenti in corso d'anno](#)

Keywords:

#pbb #indirizzo #passaggio #corso #studio #concedere #prassi #iscrizione #studiare #concezione #regolamento

Domanda

Passaggi ad altri indirizzi di studio nel corso dell'a.s.

Si chiede un chiarimento sulle seguenti questioni:

Sono numerose le richieste di allievi che, in corso d'anno chiedono di passare ad un diverso indirizzo di studi. Considerando che spesso si concede tale prassi invitando i Consigli di classe ad azioni formative che consentano l'eventuale recupero delle discipline non studiate nel precedente indirizzo, fino a quale periodo dell'a.s. è possibile concedere o accettare tali passaggi?

Ancora, è possibile farlo in tutte le classi, quindi anche nel corso del triennio?

E qualora nel regolamento di istituto sia stato definito che possono essere concessi tali passaggi in corso d'anno per classi successive alla prima solo al termine dell'anno con esame integrativo ?

grazie

Risposta

Negli ultimi anni, è purtroppo invalsa la prassi di consentire il passaggio da un indirizzo all'altro anche in corso d'anno scolastico, in base ad una discutibile concezione di garanzia del diritto allo studio.

Vi è da aggiungere che l'Amministrazione non ha ancora provveduto ad emanare un regolamento aggiornato concernente il sistema dei passaggi nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, che era peraltro previsto nel D.Lgs 226/05.

In ogni caso, si ritiene ancora applicabile, per questa fattispecie, la previsione normativa contenuta negli articoli 192 e 193 del testo unico, ben sintetizzata nell'OM 90/2001.

In particolare, si richiama quanto indicato nel comma 5 dell'art. 193, che così recita:

.... Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni...

Seppur per via indiretta, si ricorda che l'annuale circolare sulle iscrizioni prevede che il passaggio da un indirizzo all'altro sia previsto solo "nei primi mesi del primo anno di corso" (cfr punto 8 della nota MIUR n.22994 del 13/11/2019:qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione...)

Tanto premesso, non si ritiene che il regolamento di Istituto possa individuare modalità organizzative/operative tali da permettere di non rispettare una previsione normativa, anche perché, la fine del corso di studi, in sede di ammissione agli esami di Stato, potrebbe evincersi la mancanza di un requisito giuridicamente valido per essere ammessi a frequentare classi di diverso indirizzo senza un idoneo esame integrativo.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.